



CONTRATTO INTEGRATIVO DEI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

Addì 17 ottobre 2007

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Prorettore Vicario Prof. Alfredo Corpaci, dal Direttore Amministrativo Dott. Michele Orefice e dal Dirigente dell'Area Risorse Umane Dott.ssa Maria Orfeo

e

le Rappresentanze Sindacali Unitarie nella persona della Dott.ssa Monica Piccini

e

le Organizzazioni Sindacali di Ateneo

CISL – Università nella persona del segretario Dott.ssa Caterina Palazzo

CONFSAL/SNALS-UNIVERSITA' nella persona del coordinatore Dott. Andrea Innocenti

FLC-CGIL nella persona del segretario Sig. Moreno Verdi

UIL – PA nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

- VISTI i contratti collettivi nazionali del Comparto Università del 21.05.1996, 09.08.2000, 13.05.2003, 27.01.2005 e 28.03.2006;
- VISTO il contratto collettivo decentrato dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di madre lingua del 20.09.2001;
- PRESO ATTO degli esiti delle sedute della commissione tecnica istituita per affrontare la questione dell'adeguamento del trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici in servizio, tenute nei giorni 20 aprile e 07 maggio 2007;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, tenute nelle sedute del 25.05.2007 e del 29.06.2007, con le quali è stato conferito il mandato alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione di un accordo relativo all'adeguamento del trattamento giuridico ed economico nei termini di seguito indicati:
 - adeguare a decorrere dal 1 gennaio 2007 il trattamento economico fondamentale dei CEL alle disposizioni dei CC.NN.LL. del comparto

Università vigenti e quello integrativo alla differenza fra lo stipendio del ricercatore confermato a tempo definito, anno 2007, e quello stabilito dai CC.NN.LL. ;

- differenziare il trattamento economico integrativo in relazione al riconoscimento dell'esperienza acquisita, che verrà valutata sia al momento dell'assunzione in servizio sulla base dei servizi già prestati, sia successivamente, con cadenza biennale per il personale a tempo indeterminato e determinato;
- procedere alla revisione del contratto integrativo dei CEL verificando la conformità dello stesso con le previsioni dei CC.NN.LL. vigenti e con le disposizioni ed i principi di cui al D.Lvo 165/2001;
- VISTA la richiesta di parere presentata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNL 27.01.2005, al Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità dei costi da sostenere in relazione all'adeguamento del trattamento economico dei CEL;
- TENUTO CONTO del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 05.07.07 in ordine alla compatibilità finanziaria del predetto adeguamento stipendiale con il bilancio di previsione 2007;
- RITENUTO di dover sottoporre il presente contratto al Collegio dei Revisori e al Consiglio di Amministrazione, al fine di acquisire i prescritti pareri in relazione all'aggiornamento del trattamento economico previsto all'art. 5;
- Tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONGIUNTAMENTE CONCORDANO e STIPULANO QUANTO SEGUE

le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto,

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo integrativo disciplina e tutela il rapporto di lavoro subordinato dei Collaboratori ed Esperti Linguistici e dei Lettori assunti ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 382/80, a tempo indeterminato e determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale.

ART. 2 COMPITI

Il personale di cui all'art. 1 concorre all'insegnamento linguistico, svolgendo le attività di sua competenza nel quadro della programmazione definita dagli organismi a ciò titolati cui partecipa con la docenza universitaria. Svolge attività di studio e di aggiornamento organizzate sia in sede, sia in missione. Nell'ambito della programmazione didattica svolge con autonomia i corsi di lingua per i quali predisporre i necessari programmi. Tiene apposito registro ove annotare le ore di insegnamento e le altre attività.

Sulla base delle programmazioni predisposte dalle strutture di afferenza, il personale di cui all'art. 1 espleta le seguenti attività:

- a) insegnamento delle lingue agli studenti mediante corsi, moduli, seminari, unità didattiche, esercitazioni ed attività di tutorato nell'ambito della programmazione didattica;

- b) altre attività didattiche rivolte agli studenti, quali ad esempio, correzione di elaborati scritti, collaborazione all'assistenza per le tesi di laurea, consulenza, ricevimento;

- c) verifica e valutazione delle competenze linguistiche e dell'apprendimento, quali ad esempio, partecipazione alle commissioni d'esame e di prova finale, preparazione e correzione degli esami scritti;

- d) programmazione didattica collegiale e relativa predisposizione dei programmi didattici di propria competenza ivi compresa la selezione, la preparazione e la cura del materiale didattico;

- e) partecipazione a riunioni di lavoro e a quelle forme di studio e aggiornamento che rientrano nel monte ore.

Per i compiti sopra definiti è previsto un monte annuo di 540 ore, che costituisce il rapporto a tempo pieno. Tale monte ore è articolato di norma in n.18 ore settimanali, da effettuarsi in non meno di 30 settimane, nell'ambito del periodo previsto dal calendario accademico e tenuto conto dell'organizzazione didattica complessiva e con la flessibilità dettata dalle esigenze di servizio.

Tale monte ore deve prevedere un'attività di un massimo di 360 ore per i compiti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. Le 180 ore restanti, destinate ordinariamente allo svolgimento delle attività di cui alle lettere c), d) ed e), possono, comunque, essere destinate ai compiti di cui alle lettere a) e b) in ragione della programmazione effettuata dagli Organi delle strutture di afferenza e con il consenso degli interessati.

La certificazione dell'avvenuta presa di servizio da parte del personale di cui all'art. 1 ed il controllo delle prestazioni in oggetto è di competenza delle strutture cui il medesimo afferisce.

Nei limiti dell'impegno orario contrattuale il personale di cui all'art. 1 può svolgere parte della propria attività in strutture dell'Ateneo diverse da quella cui afferisce, previo accordo fra le strutture interessate, e può altresì prestare attività anche in corsi non istituzionalmente rivolti a studenti dell'Ateneo.

Le prestazioni, come definite in precedenza, devono essere eseguite dal personale di cui all'art. 1 nel rispetto della programmazione didattica.

ART. 3 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (COSTITUZIONE, PERIODO DI PROVA E RISOLUZIONE)

Il rapporto di lavoro è di tipo subordinato ed a tempo indeterminato.

Il periodo di prova è di 90 giorni lavorativi e per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel CCNL di Comparto.

Per quanto riguarda la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro e dei termini di preavviso si rinvia a quanto stabilito dalle disposizioni previste nel codice civile e nel CCNL di Comparto, salvo quanto previsto nel comma successivo.

In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, l'amministrazione universitaria provvederà alla riconversione professionale del personale di cui all'articolo 1 del presente contratto inquadrandolo, tenuto conto della professionalità propria di detto personale e previa apposita formazione, in una delle categorie previste dall'ordinamento professionale del personale tecnico – amministrativo. In caso di riduzione del servizio per motivi correlati al fabbisogno, il rapporto da riconvertire sarà quello del personale con minore anzianità di servizio presso l'Università di Firenze e a parità di anzianità, quello più giovane di età, per graduatoria di lingua.

ART. 4 ALTRE TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO

5a) Tempo Parziale

L'amministrazione può stipulare contratti di lavoro a tempo parziale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, l'impegno orario, il trattamento economico e il congedo ordinario sono pari al cinquanta per cento di quelli stabiliti per il rapporto a tempo pieno.

5b) Tempo Determinato

L'amministrazione può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato solo per provvedere ad esigenze temporanee di insegnamento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea, connesse ad esigenze specialistiche, o alla supplenza di assenze temporanee.

Per i contratti a tempo determinato stipulati per supplire assenze temporanee, l'orario di servizio è quello del personale di cui all'art.1 che viene sostituito e il monte ore, per il periodo di supplenza, è calcolato in proporzione al monte ore annuale.

Per i contratti a tempo determinato stipulati per esigenze specialistiche, si prevede una prestazione di 18 ore settimanali, per un massimo di ore calcolato in proporzione al monte ore annuale.

ART. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione del personale di cui all'articolo 1 è costituita dal trattamento economico fondamentale previsto dai CCNLL Comparto Università e dal trattamento integrativo di ateneo ed è quella prevista nella TABELLA A di seguito riportata:

| Trattamento Fondamentale CCNL | Esperienza Acquisita - bienni | Retribuzione integrativa di Ateneo compr.13.ma | Totale annuo comprensivo di 13.ma |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| 14.506,12 | 0 | 8.749,04 | 23.255,16 |
| | 1 | 9.666,24 | 24.172,36 |
| | 2 | 10.583,44 | 25.089,56 |
| | 3 | 11.500,64 | 26.006,76 |
| | 4 | 12.417,84 | 26.923,96 |
| | 5 | 13.335,04 | 27.841,16 |
| | 6 | 14.252,24 | 28.758,36 |
| | 7 | 14.676,45 | 29.182,57 |
| | 8 | 15.100,66 | 29.606,78 |
| | 9 | 15.524,87 | 30.030,99 |
| | 10 | 15.949,08 | 30.455,20 |
| | 11 | 16.373,29 | 30.879,41 |
| | 12 | 16.797,50 | 31.303,62 |
| | 13 | 17.221,71 | 31.727,83 |
| | 14 | 17.645,92 | 32.152,04 |
| | 15 | 18.070,13 | 32.576,25 |
| | 16 | 18.494,34 | 33.000,46 |
| | 17 | 18.918,55 | 33.424,67 |
| | 18 | 19.342,76 | 33.848,88 |
| | 19 | 19.766,97 | 34.273,09 |
| | 20 | 20.191,18 | 34.697,30 |

Il trattamento integrativo di ateneo è stabilito in relazione al riconoscimento dell'esperienza acquisita in servizio sulla base dei servizi già prestati e successivamente determinato con cadenza biennale (da Esperienza acquisita –biennio 0 ad Esperienza Acquisita - biennio 20).

Al personale a tempo determinato, fermo rimanendo il trattamento economico fondamentale previsto dai CC.NN.LL Comparto Università, spetta il trattamento integrativo previsto dalla tabella suindicata limitatamente alla Esperienza Acquisita Bienni 0, con esclusione del passaggio ai bienni successivi

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, i servizi precedentemente prestati in qualità di lettore ex art 28 del DPR. 382/1980, ex art 24 L. 62/67, ex legge 57/79 sono riconosciuti ai fini economici per intero, fino a un massimo di otto anni e per i 2/3 i periodi eccedenti.

ART. 6 DOVERI

Il personale di cui all'art. 1 ha l'obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato previsti, oltre che dal presente contratto, dai CC.NN.LL. di Comparto vigenti e dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 28.11.2000.

Rilevata la particolare natura dell'attività svolta dal personale di cui all'art. 1, lo stesso è comunque obbligato a:

- a) svolgere la propria attività secondo le direttive dei responsabili delle strutture di afferenza;
- b) osservare l'orario di lavoro;
- c) annotare le attività svolte ed il relativo numero di ore in apposito registro vistato alla fine di ogni mese dal responsabile della struttura di afferenza;
- d) usare e conservare con cura gli strumenti ed i sussidi affidati.

ART. 7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare nei confronti del personale di cui all'art. 1 è regolato dalle medesime norme previste per il restante personale contrattualizzato dell'Università di Firenze.

ART. 8

PERMESSI RETRIBUITI- ASSENZE PER MALATTIA- ASPETTATIVE E SCIOPERI

Al personale di cui all'art. 1 si applicano le vigenti disposizioni normative dei CCNL del Comparto Università in materia di permessi retribuiti, assenze per malattia, aspettative e sciopero con le seguenti precisazioni.

In caso di contratto a tempo determinato, il periodo massimo di assenza per malattia è commisurato al periodo di validità del contratto ed è equivalente annualmente a 30 giorni con trattamento economico intero e 60 giorni con trattamento economico ridotto alla metà.

In caso di sciopero viene detratto un trentesimo dello stipendio lordo mensile globale per ogni giornata di servizio relativamente alla quale vi è stata adesione allo sciopero.

ART. 9

FERIE E RECUPERO FESTIVITA' SOPPRESSE

Il periodo annuale di ferie e' pari a 32 giorni feriali più 4 per il recupero delle festività sopresse. In caso di contratto a tempo determinato il periodo annuale di ferie e' commisurato al periodo di validità del contratto. Le ferie sono irrinunciabili e non potranno coincidere con il congedo per malattia, assenza obbligatoria per maternità o puerperio, con il periodo di preavviso. Le ferie dovranno, di norma, essere godute nei periodi di sospensione dell'attività didattica, secondo quanto stabilito nel calendario accademico dell'Università degli Studi di Firenze, e comunque d'intesa con il responsabile della struttura di appartenenza. La giornata di riposo settimanale e', di norma, la domenica. Agli effetti del computo del periodo di ferie, la settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, è comunque considerata di 6 giorni lavorativi.

ART. 10

ATTIVITA' DI STUDIO E DI FORMAZIONE E CONGEDO PER AGGIORNAMENTO

Il personale di cui all'art. 1 ha il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale. Pertanto va garantito l'accesso agli strumenti necessari quali, materiale bibliografico, monografico e didattico, reti telematiche, convegni, seminari e congressi nonché altre forme di studio e aggiornamento anche al di fuori dell'Università degli Studi di Firenze. Nell'ambito delle esigenze didattiche e di formazione permanente, il personale di cui all'art. 1 è tenuto ad un'attività di aggiornamento sia attraverso programmi di studio sia con la partecipazione a seminari, conferenze, colloqui e corsi di aggiornamento inerenti alla propria materia.

Per rendere attuabili tali attività l'Università si impegna ad organizzare periodicamente seminari e corsi di studio e aggiornamento da finanziare con fondi iscritti nel bilancio universitario. Questi corsi di studio possono essere obbligatori e rientrano nel monte ore contrattuale. Il personale di cui all'art. 1, dell'Università degli studi di Firenze o di altri Atenei, può essere chiamato come relatore.

In relazione a casi ed esigenze specifiche il personale di cui all'art. 1 può usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000, per lo svolgimento di un programma di studio e aggiornamento. Il programma deve essere preventivamente valutato dagli Organi Accademici competenti, che autorizzano il congedo. Al rientro, il personale di cui all'art. 1 presenterà ai predetti Organi una relazione scritta e produrrà la correlata documentazione circa l'attività svolta.

ART. 11

TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI, CONGEDI PER MATERNITA' E CONGEDI PARENTALI

Al personale di cui all'art. 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel Decreto Legislativo n. 151/2001, nella legge n. 53/2000 e nei CCNL di Comparto vigenti.

ART. 12

PARI OPPORTUNITA'

L'Amministrazione si impegna a predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

ART. 13

CLAUSOLA DI ESCLUSIVITA'ED APPLICAZIONE DEL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA'

Il rapporto di lavoro a tempo pieno, sia indeterminato che determinato, ha carattere di esclusività per tutta la sua durata.

Il personale di cui all'art. 1 è soggetto alla disciplina generale delle incompatibilità di cui all'art. 60 del T. U. n. 3/1957, all'art. 53 del D. L.vo n. 165/2001 ed alla legge 662/1996 ed al Regolamento di Ateneo in materia di conferimento degli incarichi extra-impiego relativo al personale tecnico-amministrativo per quanto attiene gli articoli 2, 3 e 4 dello stesso.

Al personale con rapporto a tempo parziale di cui all'art. 5a) si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 56 a 64, della Legge n. 662/1996.

ART. 14
LAVORO STRAORDINARIO

Non è consentita l'effettuazione di lavoro straordinario.

ART. 15
RELAZIONI SINDACALI

Per quanto non previsto in materia dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 300/70. Al personale di cui all'art. 1 chiamato a ricoprire cariche sindacali, pubbliche o elettive si applicano le disposizioni del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 7.08.1998 e successive modifiche ed integrazioni. L'Università degli studi di Firenze provvede al servizio di esazione dei contributi sindacali al dipendente che ne faccia richiesta mediante delega debitamente firmata dal lavoratore. Il sindacato competente farà pervenire all'Università:

- 1) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
- 2) delega firmata dal dipendente.

ART. 16
PROGETTI MIRATI

I progetti mirati sono oggetto di contrattazione integrativa. Il personale di cui all'art. 1, sia singolarmente che per aree disciplinari o interlinguistiche, ovvero per impulso della struttura didattica di riferimento può presentare e/o partecipare a progetti volti al miglioramento, all'arricchimento, alla diversificazione e alla modernizzazione dell'offerta didattica. Tali progetti rientrano nel monte ore massimo definito per il personale di cui all'articolo 1.

Nel caso tali progetti comportino un impegno eccedente deve essere acquisito il parere favorevole della struttura di afferenza e nel progetto stesso debbono essere definite le relative integrazioni retributive secondo criteri stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

ART. 17
PRESTAZIONI PER CONTO TERZI

Il personale di cui all'art. 1 può partecipare a prestazioni per conto terzi, secondo le norme del Regolamento in materia dell'Ateneo di Firenze.

ART. 18
NORMA FINALE

L'efficacia del presente contratto è subordinata agli esiti positivi delle procedure di perfezionamento previste dall'art. 3 del CCNL "Comparto Università" 27.01.2005.

Gli effetti economici del presente accordo decorrono dal 01 gennaio 2007.

Il presente contratto sostituisce integralmente il precedente C.C.D. dell'Ateneo Fiorentino siglato il 20.09.2001, che deve pertanto ritenersi inefficace a partire dalla sottoscrizione del presente.

Le parti si impegnano a rivedere la disciplina di cui all'art. 6 del presente contratto alla luce del nuovo CCNL del Comparto Università 2006-2009.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni dei CC.NN.LL. vigenti del comparto università oltre che alle disposizioni del Decreto Legislativo 165/2001.

Letto, confermato e sottoscritto,

Firenze,

La delegazione di parte pubblica

Prorettore Vicario

Prof. Alfredo Corpaci

_____firmato_____

Direttore Amministrativo

Dott. Michele Orefice

_____firmato_____

Dirigente Area Risorse Umane

Dott.ssa Maria Orfeo

_____firmato_____

Le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ateneo,

per le RSU

Dott.ssa Monica Piccini

_____firmato_____

Le Organizzazioni Sindacali di Ateneo,

CISL-UNIVERSITA'

nella persona del segretario Dott.ssa Caterina Palazzo

CONFSAL/SNALS – UNIVERSITA'

nella persona del coordinatore Dott. Andrea Innocenti

FLC/CGIL

f.to nella persona del segretario Sig. Moreno Verdi

_____firmato_____

UIL-PA

f.to nella persona del segretario Sig. Alessandro Fusco

_____firmato_____